

*Destinatario della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 283,
comma 2, c.p.c. e termine ultimo per la condanna*

Tribunale di Verona, 16 giugno 2016. Relatore Vaccari.

**Natura pubblicistica della sanzione pecuniaria di cui all'art.
283, comma II, c.p.c – Sussiste – Conseguenze**

*Il destinatario della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 283,
comma II, c.p.c., data la natura pubblicistica di essa, va
individuato nella amministrazione della giustizia.*

**Condanna ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c. – Sua
emissione in sede di decisione – Ammissibilità**

*La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, sebbene
normalmente possa essere adottata con ordinanza revocabile, a
fortiori può essere pronunciata con la stessa sentenza che
definisce il giudizio.*

(Massime a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)

N.2994/2015 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE DI VERONA

Successivamente oggi 16/06/2016 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per G. B. l'avv. BONIOLI PAOLO e per M. M. l'avv. ZERPELLONI MELANIA.

Il procuratore di parte appellante precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione d'appello e il procuratore di parte appellata convenuta precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione in appello.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e dichiarano di rimettersi al giudice per la liquidazione delle spese.

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari

definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2015

da

B. G.;

ATTORE-APPELLANTE

contro

M. M.;

CONVENUTO - CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

B. G. ha proposto appello davanti a questo Tribunale avverso la sentenza n. 1817 del Giudice di Pace di Verona del 30 luglio 2014, con la quale tale autorità giudiziaria, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dallo stesso B., aveva revocato il decreto, emesso in data 11 luglio 2012, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.419,60 in favore dell'avv. M. a titolo di compenso per prestazioni professionali, e, contestualmente, aveva condannato l'opponente, oggi appellante, al pagamento della somma di euro 800,00 per il predetto titolo, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

A sostegno delle domande di revoca del decreto ingiuntivo suddetto, accertamento dell'incongruità della specifica azionata con il predetto decreto e della congruità della somma di euro 600,00 che il B. si era sempre dichiarato disposto a pagare, l'attore ha dedotto i seguenti motivi:

1. L'erroneità e la carenza di motivazione della sentenza impugnata in merito alla quantificazione del compenso dell'avv. M. operata, atteso che essa non si era fondata sul D.M. 127/2004;
2. L'erroneità della condanna dell'attore al pagamento delle spese di primo grado, tenuto conto che egli era risultato vittorioso dal momento che il decreto ingiuntivo era stato revocato;
3. L'erroneità della motivazione a sostegno della predetta condanna poiché essa non poteva avere natura sanzionatoria ed era stata motivata sulla base del rifiuto del B. alle proposte transattive dell'avv. M., rifiuto che era stato giustificato dall'inaccettabilità delle stesse;
4. L'erroneità della quantificazione delle spese nella parte in cui aveva determinato una somma di euro 562,64 a titolo di spese non meglio precisato.

Il M. si è costituito ritualmente in giudizio e, in via preliminare ha eccepito la nullità dell'appello sulla base del rilievo che la copia notificata di esso era priva di firma e, sempre in via preliminare, l'inammissibilità dello stesso ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..

Con riguardo al merito il convenuto ha dedotto l'infondatezza dell'appello con puntuali argomentazioni.

Ha altresì svolto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza

impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. da lui svolta nel primo grado di giudizio. Infine, ha avanzato domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. relativa al presente grado di giudizio.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti occorre esaminare, in via preliminare, l'eccezione di nullità dell'appello sollevata dalla convenuta. Orbene, essa è infondata atteso che l'originale dell'atto è munito di sottoscrizione del dell'avv. Bonioli apposta in calce alla relata di notifica che costituisce parte integrante dell'atto.

E' invece fondato il rilievo di inammissibilità dell'appello che è stato mosso dalla sempre dall'appellata.

E' indubbio, innanzitutto, che il presente giudizio ricada nell'ambito di applicazione della modifica dell'art. 342 c.p.c. introdotta con il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134, pubblicata l'11 agosto ed entrata in vigore il giorno successivo. L'art. 54 comma 2 del precitato decreto legge ha infatti previsto che la nuova disciplina si applichi ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, nel caso di specie, l'atto di citazione in appello è stato inviato per la notifica a mezzo posta proprio il primo giorno di vigenza della predetta modifica.

Tale norma stabilisce che la motivazione dell'appello debba contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c., a pena di inammissibilità:

- l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Con riguardo al secondo dei predetti requisiti può condividersi la critica di una parte della dottrina secondo cui esso risulta ambiguo ed oscuro, non essendo chiaro, quali possano essere le circostanze, evidentemente di fatto, "da cui deriva la violazione della legge". E' stato infatti, giustamente, fatto notare che la violazione della legge è tendenzialmente frutto di una errata interpretazione delle norme da parte del giudice, e quindi dell'attività cognitiva, rispetto alla quale le circostanze che la hanno originata (ignoranza, impreparazione, negligenza, errore percettivo del significato della norma) sono indifferenti, oltrechè ignote. Il primo requisito è invece più facilmente individuabile poiché la norma obbliga l'appellante ad indicare, in primo luogo, le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, così da consentire al giudice dell'appello una opera "alquanto simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto, che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di appello, delle parti modificate, con

operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado” (così Corte di Appello Salerno 1 febbraio 2013).

In altri termini il legislatore con la disposizione in esame ha inteso agevolare, da un lato, l'immediata percezione da parte del giudice di appello, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle conseguenze che l'accoglimento delle doglianze dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata e, dall'altro, la stesura della sentenza di riforma, nel caso l'appello venisse ritenuto fondato in tutto o in parte, consentendo il ricorso ad una motivazione mediante richiamo alle deduzioni dello stesso appellante.

Può pertanto escludersi che il legislatore, con la modifica normativa in esame, abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c., a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello (cfr. tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011), perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'esplicito riferimento proprio a detta specificità.

Il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342, primo comma c.p.c., ante riforma anzi è stato ora sostituito da quello contemplato dalla nuova norma.

Tutto ciò chiarito sotto il profilo teorico, è evidente come nel caso di specie l'appello sia stato redatto secondo i criteri previgenti e occorre pertanto stabilire, in una prospettiva conservativa, se i due motivi addotti a sostegno di esso soddisfino i requisiti di cui al nuovo art. 342 c.p.c.

Orbene risulta macroscopica la mancanza del requisito di cui all'art. 342, primo comma, n. 1 c.p.c. nell'atto di appello predisposto dal difensore dell'attore.

Quanto all'appello incidentale del convenuto, esso è infondato, atteso che il B. è risultato vittorioso nel giudizio di primo grado, sia pure parzialmente, al punto che il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, cosicché difetta il presupposto per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. che è quello della soccombenza.

La declaratoria dell'inammissibilità dell'appello e il contestuale rigetto dell'appello incidentale determinano una situazione di soccombenza reciproca delle parti nel presente grado di giudizio, che giustifica l'integrale compensazione delle relative spese.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. invocata dalla difesa dell'appellato, alla luce della circostanza che alla prima udienza aveva formulato una proposta conciliativa rifiutata dall'appellante, poiché tale proposta, prevedendo l'abbandono del giudizio a spese compensate, non era per l'attore più vantaggiosa della presente decisione.

L'appellante, peraltro, va condannato, ai sensi dell'art. 283, comma II, c.p.c., al pagamento in favore dell'amministrazione della giustizia (tale dovendosi ritenere, pur in difetto della sua espressa individuazione da parte della norma, il destinatario della sanzione stante la natura pubblicistica di essa) della pena pecuniaria di euro 400,00, avendo avanzato un'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata inammissibile per effetto dell'inammissibilità dello stesso appello.

Tale condanna, sebbene normalmente possa essere adottata con ordinanza revocabile, a fortiori può essere pronunciata con la stessa sentenza che definisce il giudizio.

Infine va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, del D.P.R. 113/2002, sia rispetto all'appello principale, che rispetto all'appello incidentale, con la conseguenza che entrambe le parti sono tenute al pagamento del contributo unificato supplementare.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, dichiara inammissibili l'appello del B. avverso la sentenza sopra riportata e l'appello incidentale del M..

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna il B. al pagamento della somma di euro 400,00 a favore del Ministero della Giustizia.

Dà atto che l'appellante e l'appellato sono tenuti al versamento dell'importo di euro 147,00 ciascuno.

Verona 16/06/2016

il Giudice
Dott. Massimo Vaccari